

degli stessi Partecipi, benchè resti escluso il Padrone, dovrà esser andare per quel viaggio accordato, e per quel prezzo che fosse già stata data a nolo, in tempo che egli la comandava.

Se però i Partecipi, sapendo che la Nave sia stata noleggiata per quel luogo pericoloso, non contrafteranno, nè protesteranno al Padrone il danno, che ne potesse seguire, non ponno in caso di sinistro pretender da lui cosa veruna.

Il simile farebbe, se il Padrone fosse in un luogo, dove non fossero Partecipi, o anche essendovi, la desse a nolo per un Paese amico; ne quali casi non è tenuto richiederli del loro consenso, nè, accadendo qualche sinistro, che non sia per sua colpa, a rifar loro il danno. E' tenuto però di dar sicurtà a' Partecipi a uso, e costume di mare, se gli vien ricercata, di non dover cambiar quel viaggio.

Sopra questo Capit. discorre il Targ. Ponder. marit. cap. 26. n. 32.

Di riscatto o accordo con nave armata.

Cap. 227.

IL Patrone di Nave o Navilio, il quale in mare libero, o in porto, o in spiaggia, o in altro loco si riscontrerà in navili armati di nemici, il Patrone della Nave può parlare, & fare accordo con li Comiti, e con l'armiraglio per quantità di moneta, accioche loro non faccino male a lui, nè a niente della sua nave; & se in quella nave o navilio fussero mercanti, lui debba dire il patto che farà o haverà fatto con quelli, cioè con li Comiti, & Armiraglio di quell'armata, & tutti insieme si debbono accordare a pagare quel riscatto, il quale il patrone della nave o navilio haverà accordato con li Comiti o Armiraglio di quella armata, & debbasi pagare dello communale per soldo, & per lira: & il patrone della nave debbaci mettere per la metà di quello che valerà la nave, o navilio, & se nella nave o navilio non ci saranno mercanti, il patrone della nave si debba consigliare con li Marinari di poppa, & con il nochiere, & con li marinari di prua, & se il patrone della nave paga quel riscatto, che di sopra havemo detto
con